

un'altra volta l'amministrazione dello Stato coll'amministrazione del comune, voi venite a mettere alla dipendenza dell'agente politico dello Stato il comune e l'agente rappresentativo del comune medesimo qual è il sindaco; voi insomma venite a distruggere tutto quello che sinora avete fatto.

Io non mi dilungo di più, e ripeto che desidero che la esazione delle imposte dello Stato resti come un atto proprio dello Stato, come un esercizio di ciò che i nostri antichi chiamavano *dominium* e che noi chiamiamo amministrazione governativa, e che gli agenti delle imposte, siano divisi per comuni o per consorzi, siano nominati direttamente dal Governo.

In quanto poi al merito di queste nomine, se sia utile o no d'introdurre il sistema dell'asta pubblica, io vi avverto, o signori, onde non ci mettiamo sopra una via molto sdruciola e che mano a mano non si arrivi al punto di dare anche in appalto i pubblici dicasteri, o forse qual cosa d'altro che non dico...

**DI SAN DONATO.** (*Ridendo*) La giustizia! (*Risa ironiche*) Domando la parola.

**NISCO.** Dunque io credo, o signori, che noi dobbiamo tener fermo il principio di non togliere allo Stato alcun diritto, nè alcun dovere, nè alcuna responsabilità in quanto a ciò che all'amministrazione sua propriamente si appartiene. Io non voterò mai la garanzia del comune, nè il sistema dell'asta pel conferimento di un pubblico ufficio; al contrario, compio il mio debito di cittadino e di deputato nel mantenere il mio emendamento, che, anche non accolto dalla Camera, resterà come una protesta nei suoi atti forse non inutile per l'avvenire.

**SARTORETTI.** Sebbene il nostro signor presidente ci abbia sciolta la briglia...

**DI SAN DONATO.** Protesto per la parte che mi riguarda. (*ilarità*)

**CRISPI.** No, no, siamo sempre infrenati!

**PRESIDENTE.** Rettifico! Dissi soltanto che, essendo l'articolo 3 uno dei fondamentali della legge, non avrei mosso richiamo a quegli oratori che, discorrendo sul medesimo, non si fossero contenuti nei più stretti limiti di esso; e, per risparmio di tempo, autorizzai anzi l'onorevole Sanguinetti ad estendersi alquanto, onde non tornasse a chiedere la parola una seconda volta.

Così, e non altrimenti, devesi interpretare la mia frase.

**SARTORETTI.** Siccome però io aveva cominciato con un *sebbene*, era evidente che avrei concluso manifestando l'intenzione di parlare unicamente dell'articolo 3, inquantochè mi sembra che grandemente giovi alla chiarezza della discussione di tenere ben ripartiti i diversi punti che verranno sottoposti all'attenzione della Camera.

A me pare, o signori, che sia importante di ben definire i principii, che dirò giuridico-amministrativi, su cui si fonda l'articolo 3 del progetto della Commis-

sione. Intanto mi piace mettere in sodo che nel nostro diritto pubblico amministrativo abbiamo una disposizione la quale serve, a così dire, di base a quella progettata dalla Commissione, e questa disposizione sta nell'articolo 219 della legge dell'ordinamento comunale e provinciale, il quale suona così: « I comuni e le provincie sono tenuti a compiere gli atti di pubblica amministrazione che loro sono dalla legge commessi nell'interesse generale. »

Ora, resta a vedersi se sia opportuno che noi, rappresentanti appunto dell'interesse generale, ci serviamo della nostra facoltà legislativa per imporre al comune l'esercizio del mandato di esigere le imposte. A me pare che sia perfettamente razionale imporgli questo mandato, perchè è cosa che riesce comoda e sicura pei contribuenti, e convenientissima per lo Stato. Dico che è comodo ai contribuenti il far centro al comune pel pagamento, per la raccolta, dirò così delle imposte, e questa è una verità talmente materiale che non abbisogna di dimostrazione. Invero il comune dopo la famiglia è il punto d'unione più naturale, più semplice, più prossimo. Dico anche che la disposizione proposta dalla Commissione è quella che meglio rassicura i contribuenti.

Qualè è infatti il pericolo che un contribuente corre quando è associato ad una massa di altri contribuenti? Quello di veder ricadere sopra di sè, in un tempo prossimo, la parte d'imposta che gli altri non avessero pagato; che, cioè, il proprio debito, il quale è essenzialmente individuale, si trasformi in un debito collettivo, e vi si aggiunga una responsabilità per ciò che non pagheranno gli altri.

Ora, volete trovare un magistero pratico, appunto per sottrarre i contribuenti a questo pericolo? Niente di meglio che dichiarare responsabile il comune. Bisogna per necessità dare il diritto e l'obbligo alla rappresentanza comunale di assicurarsi della validità della cauzione prestata dall'esattore, e quando le Giunte comunali, come è proposto nell'articolo 36 del progetto, sappiano che in fine dei conti la responsabilità della non idoneità della cauzione ricade sopra di loro, allora appunto il comune non corre nessunissimo pericolo, allora la responsabilità praticamente si risolve coll'indennità di tutti.

Sembrerà che vi sia qualche cosa di paradossale in questo ragionamento; ma io credo che l'esempio pratico, eccellente di questo sistema in Lombardia e nel Veneto provi sufficientemente come esso corrisponda anche ai principii razionali, inquantochè certamente i contribuenti si lagnerebbero con tutta ragione, qualora dovessero pagare non soltanto la quota propria, ma anche quella che per malo modo di esigere venisse da altri lasciata insoluta.

Dunque teniamo ferma la massima che la responsabilità dei comuni non è punto un *trastullo storico*, come la qualificò l'onorevole Nisco, quando si tratta